SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1939)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1986

Modifiche all'articolo 33 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta di legge nazionale, di iniziativa dei membri della prima commissione consiliare permanente, è stata approvata a larga maggioranza dal Consiglio regionale perchè è il risultato della riflessione unitaria che la stessa commissione ha condotto sui rinvii nel corso della presente legislatura e delle risultanze del convegno su tale argomento promosso dal Consiglio regionale della Sardegna. La proposta tiene altresì conto dell'indagine conoscitiva condotta nel 1982 dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali e della copiosa produzione scientifica sull'argomento.

Dall'insieme di questi lavori e dall'esperienza dei rinvii è emerso che l'attuale disciplina dei controlli governativi sulle leggi regionali sarde (analogo a quello delle altre regioni con l'eccezione della Sicilia) ha consentito l'instaurarsi di una prassi che comporta i seguenti tre fenomeni negativi:

1) comprime l'autonomia legislativa regionale;

2) introduce la preoccupante tendenza di dare risalto, nell'ambito del procedimento legislativo regionale e al di là della previsione costituzionale, agli esecutivi (regionale e statale), trasformando la legislazione regionale in legislazione di apparati;

3) contribuisce generalmente a peggiorare la qualità delle leggi regionali.

Il fenomeno di cui al precedente punto 1) è abbastanza noto. Basti perciò ricordare soltanto che dall'esame dei rilievi risulta che un gran numero di rinvii non solo non ha a fondamento parametri costituzionali, ma si appunta su questioni spicciole e di dettaglio.

La banalizzazione del rinvio (ed anche dei ricorsi alla Corte costituzionale da parte governativa) ha tuttavia il preciso significato di trasformare il controllo sulle leggi regionali da strumento di difesa della competenza statale e di salvaguardia dei grandi interessi unitari del Paese in veicolo per la penetrazione dell'indirizzo politico governativo nella legislazione regionale.

Se si tiene poi conto che la contrattazione (spesso oramai addirittura precedente il disegno di legge) avviene tra assessorati regionali e l'ufficio regioni del Governo, si può forse enucleare una linea di tendenza volta a far sì che la legge regionale sia frutto della « codecisione » degli apparati degli esecutivi regionali e centrali, con la conseguente marginalizzazione dei Consigli.

Un esatto capovolgimento, dunque, di quanto previsto nell'articolo 27 dello Statuto sardo (analoga è la disciplina delle regioni ordinarie e di alcune regioni speciali), che assegna l'intera potestà normativa al Consiglio regionale, volendo con ciò realizzare un più intenso collegamento fra Assemblea elettiva e comunità regionale.

Nella stessa ottica, del resto, deve essere considerata la prassi governativa di escludere il Parlamento dalla valutazione del merito delle leggi regionali, mediante la sistematica trasformazione dei rilievi di opportunità in vizi di legittimità.

La rilevata tendenza allo stillicidio dei rinvii e alla contrattazione fra apparati degli esecutivi comporta altri due effetti negativi strettamente connessi: l'amputazione dalle leggi regionali delle parti più innovative e, generalmente, il peggioramento della qualità delle leggi medesime. È evidente, infatti, che gli apparati sono più sensibili agli interessi già sedimentati nella legislazione o nel senso comune che a quelli nuovi emergenti nella società. Ed i rinvii spesso si appuntano proprio su norme che tutelano interessi nuovi. In secondo luogo le regioni per sfuggire ai rilievi su materie urgenti sono indotte a spezzettare i testi delle proprie leggi o a rendere sfumate e generiche le discipline, onde riservarsi margini di discrezionalità in sede attuativa. Il risultato è appunto la frammentazione (già di per sè eccessiva) e il peggioramento della qualità delle leggi regionali.

Orbene, alla base di tutti questi fattori negativi presenti nella prassi vi è il sistema del rinvio e i tempi eccessivamente lunghi di decisione della Corte costituzionale, che inducono le regioni alla « trattativa » in posizione di debolezza ed il Governo a debordare nei rilievi dai parametri costituzionali.

Questi difetti non sono presenti (o sono presenti in misura più contenuta) nella disciplina siciliana, che non prevede il rinvio e sospende l'esecutività della legge regionale per tempi brevissimi. Proprio per questo tale disciplina comporta uno scarso numero di impugnazioni (dieci leggi su circa trecento nella legislatura in fase di conclusione), mentre le leggi regionali rinviate nelle altre regioni raggiungono la media di circa il 33 per cento.

Trattandosi di una disciplina vigente ormai da quarant'anni in una regione della rilevanza di quella siciliana e quindi largamente sperimentata, non dovrebbero sussistere controindicazioni alla sua estensione alla Regione sarda, per la quale, d'altronde, si propose a suo tempo l'adozione di uno Statuto analogo a quello dell'isola maggiore.

Nell'approvare a larga maggioranza il presente disegno di legge di revisione dello Statuto sardo il Consiglio regionale della Sardegna auspica che esso venga favorevolmente esaminato dal Parlamento nazionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è così modificato:

« Le leggi del Consiglio regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al rappresentante del Governo, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti alla Corte costituzionale; quest'ultima decide entro venti giorni dalla ricezione del ricorso.

Decorsi otto gorni, senza che al presidente della Giunta regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero trascorsi trenta giorni dall'impugnazione, senza che al presidente della Giunta regionale sia pervenuta da parte della Corte costituzionale sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna ».